

PROTOCOLLO PER L'ACCESSO AD ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

ESAMI INTEGRATIVI

PREMESSA

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine/indirizzo di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III anno del Liceo delle Scienze Umane, può chiedere di sostenere l'esame integrativo per essere ammesso al III anno del Liceo Economico Sociale, o viceversa)

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità, possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Si precisa che il superamento dell'esame integrativo non garantisce automaticamente l'iscrizione alla scuola ed alla classe richiesta.

PROCEDURA

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi presso il Liceo Fogazzaro debbono essere presentate al Dirigente scolastico su modulo apposito **entro e non oltre il 3 luglio** e precedute da un colloquio con un delegato del Dirigente.
Le domande saranno vagliate da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico. **Il 15 luglio** sarà reso noto quali domande possano essere accettate, in considerazione anche dei posti a disposizione.
Solo dopo la conferma dell'ammissione si procederà alla formalizzazione della domanda presso la segreteria didattica ed all'eventuale versamento della tassa ministeriale.
2. La domanda, al momento della formalizzazione, deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dall'ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla ricevuta del versamento della tassa erariale d'esame.
3. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successive con inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
4. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
5. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.

NOTA SUGLI ALUNNI SU CUI PENDE IL GIUDIZIO SOSPESO PER L'ASSEGNAZIONE DI DEBITI FORMATIVI

1. Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto-primi di settembre, gli studenti con giudizio finale sospeso dovranno comunque chiedere l'ammissione ad esame integrativo, presentando domanda entro i termini sopraesposti, ed impegnandosi ad informare la scuola in caso di non superamento delle prove di accertamento del Debito formativo.

ESAMI DI IDONEITA'

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione (per es: chi , avendo la promozione alla 2^classe del Liceo Linguistico o delle Scienze Umane), volesse frequentare la 3^, deve sostenere un esame su tutte le materie del 2^ anno di corso e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità in 3^)

a. Presentazione delle domande. Sessione di esame

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al dirigente scolastico entro il 31 dicembre.
2. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, di norma nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

b. Requisiti di ammissione e prove d'esame

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell'esame, hanno l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore.
2. Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.
5. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.
6. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie.
7. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.